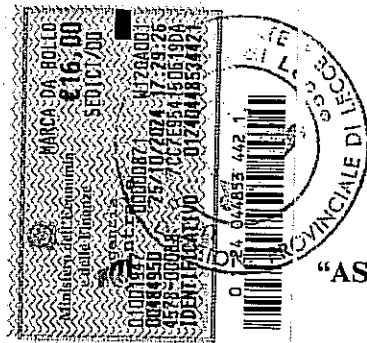




STATUTO

"ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DANSE ETS"

ALLEG 1

N°	1764
SERIE	3
Ad di	07/11/24

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1)

È costituito, ai sensi dell'art. 36 del C.C. e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito anche CTS), l'Ente del Terzo Settore denominato "ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DANSE ETS", in sigla "A.I.D.D. ETS", che assume la veste giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, d'ora in avanti "Associazione". L'uso dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2)

L'Associazione ha sede in 73100 LECCE, Via della Cavalleria, n. 17, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà, con delibera dell'Assemblea, trasferire la sede in comune diverso e istituire sedi secondarie e/o amministrative.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3)

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITÀ

L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione, senza fine di lucro, dell'Arte Coreutica, dello studio della ricca tradizione della Danza Classica e della sua evoluzione verso forme contemporanee, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 [lett. i];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d];

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lett. t]
- ed in particolare:

- nella promozione dell'Arte Coreutica d'autore dei giovani danzatori favorendo le relazioni e la cooperazione con artisti internazionali;

- nel sostenere l'arte della danza, come strumento di aggregazione, attraverso la realizzazione di spettacoli e creazioni multidisciplinari in collaborazione con artisti anche in campo musicale, teatrale, cinematografico e delle arti visive;
- promuovere la conoscenza di esperienze relative alla ricerca interiore attraverso l'uso del movimento corporeo;
- nell'attuazione di percorsi di formazione di alto livello finalizzati a far emergere talenti e offrire opportunità prestigiose mediante Maestri di Danza, di rinomata esperienza artistica;
- organizzare Seminari, corsi di Formazione di approfondimento e studio della ricca Tradizione della danza classica e della sua evoluzione verso forme contemporanee, dalla TRADITION CLASSIQUE all'ÉVOLUTION CONTEMPORAINE ed Esami finali annuali;
- nell'organizzazione di eventi e iniziative culturali allo scopo di dare visibilità a danzatori e danzatrici;
- promuovere la danza accademica riconosciuta come disciplina sportiva dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, organizzando attività di avviamento, formazione e didattica;
- istituire mediante raccolte fondi pubblici e privati borse di studi e premi per danzatori e danzatrici che avranno espresso maggiore dote e talento, in situazioni di difficoltà economica, al fine di consentire loro di continuare il loro percorso artistico.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione potrà:

- a) collaborare, stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici territoriali, Fondazioni ed Istituzioni pubbliche e altri enti del terzo settore;
- b) partecipare a bandi e avvisi pubblici comunali, regionali ed europei, al fine di reperire le risorse economiche e finanziarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5)

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, e dalla legge in tema di associazioni.

ARTICOLO 6)

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condivisione degli scopi e della finalità dell'Associazione;
- b. accettazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante *pro tempore*.

ARTICOLO 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

In caso di associato minorenni il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 8)

Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare: per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il Codice Fiscale;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda durante la sua prima riunione, e comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La decisione dell'Assemblea sarà definitiva.

ARTICOLO 9)

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al contributo originario ed alla quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 10)

Lo status di associato si perde per **recesso** o per **esclusione**. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di **recesso**, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere **esclusi** per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

L'Assemblea degli Associati;

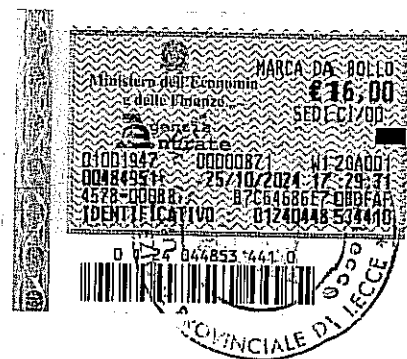
Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, qualora obbligatorio per legge o se istituito dall'Assemblea degli associati;

il Revisore legale, qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA



ARTICOLO 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di associato minorenni, si applica l'art. 7 ultimo comma del presente statuto.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. approvare i bilanci consuntivi e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione, incluso, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo:

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera altresì su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, posta elettronica anche non certificata) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea potrà avvenire anche a distanza mediante collegamenti audio-video purché tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità di collegarsi e di essere identificati. In ogni caso dovranno essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede nonché la parità di trattamento dei collegati.

ARTICOLO 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Salvo quanto sopra indicato l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto, anche fra i non soci, dall'Assemblea stessa e verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 14)

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro associato purché non sia un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, ove nominato (fermo restando, per i minori di età, quanto previsto dall'art. 7 ultimo comma del presente statuto). Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i componenti il Consiglio Direttivo ed i membri dell'organo di controllo non hanno diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi artt. 29 e 30.

ARTICOLO 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, co. 2 C.C.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, occorre senza indugio convocare l'assemblea dei soci per l'elezione dei sostituti.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

ARTICOLO 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti;

le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 18)

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci;
- h. redige gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre, ove previsto dalla legge o dal presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

ARTICOLO 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione (o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza), e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio conferenza e/o videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ARTICOLO 21)

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, almeno uno dei quali iscritto nel Registro dei Revisori legali.

In caso di organo monocratico dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 22)

È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 23)

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Revisore rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24)

Il patrimonio dell'Associazione si compone:

delle somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione;

delle eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento per il sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 25)

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci dell'Associazione, ed ogni altro libro obbligatorio per legge.



I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 26)

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al **trentuno dicembre di ogni anno**.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro diverso termine qualora previsto e/o permesso dalla legge.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 29)

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017 (e successive modificazioni e/o integrazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 30)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il presente statuto si compone di n. 30 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRME DEI SOCI FONDATORI